

DEPOSITATO
ONE: 20:00

Luigi Pentone

Dato atto che ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003:

- *La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione**, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, **dal Ministero dello sviluppo economico**, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.*
- *L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.*

Verificato che:

- i singoli impianti eolici di altezza non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore ad un metro sono sottoposti alla **"comunicazione" al Comune** – titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti da fonti rinnovabili - e che lo stesso vale per le torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili in zone non soggette a vincolo e a condizione che vi sia l'autorizzazione del proprietario del fondo;
- Gli impianti eolici fino a 60 kw non ricadenti nel caso precedente sono invece sottoposti a **"procedura abilitativa semplificata" - P.A.S.**

Visto il carattere di temporaneità delle autorizzazioni;

Atteso che negli anni stanno aumentando notevolmente il consumo energetico, l'esaurimento delle risorse e la crescita delle emissioni in atmosfera e che il tutto rende sempre più urgente la ricerca di soluzioni alternative per la produzione di energia e l'adozione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Visto, inoltre, che da anni l'Unione Europea sta cercando di mettere in campo delle macro azioni per mitigare gli effetti devastanti dell'uso smisurato delle risorse e delle immissioni in atmosfera incentivando, prima di tutto, il risparmio energetico e l'efficientamento dei sistemi esistenti e, in secondo luogo, la ricerca di fonti energetiche alternative e sostenibili;

Accertato che nel lungo periodo le future generazioni dovranno confrontarsi con effetti sempre più gravi del cambiamento climatico, tra cui l'aumento delle temperature, un clima più estremo, lo stress idrico, l'innalzamento del livello del mare e l'alterazione degli ecosistemi marini e terrestri e che il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ha evidenziato, nel suo Emissions Gap Report 2019, che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra del 7.6 per cento annuo dal 2020 al 2030 sono necessarie per raggiungere l'obiettivo concordato a livello internazionale di un aumento di temperatura contenuto a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali;

Accertato, ancora, che in particolare in Italia Governo, Regioni e Comuni si sono impegnati a favorire l'individuazione e l'attivazione di strategie e azioni comuni finalizzate alla prevenzione ed alla risoluzione delle problematiche ambientali in materia di inquinamento urbano;-

Verificato che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

Atteso che l'obiettivo da porsi non è quello di un'opposizione indiscriminata e totale a qualsiasi insediamento e che la preoccupazione degli amministratori locali è stata e deve continuare ad essere quella della programmazione, della regolamentazione, della delimitazione degli insediamenti stessi nell'ottica sempre del bilanciamento degli interessi coinvolti – quelli ambientali, sociali, economici, paesaggistici;

Viste a tal proposito le delibere di consiglio comunale n. 38 del 6 agosto 2001 e n. 10 del 31 marzo 2009 con cui rispettivamente si deliberava di:

1. Individuare la zona della Località Crocelle/Toppa delle Perrazze, foglio 1 p.lle nn. 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-5-66-68-73-81, e al foglio 5 p.lle nn. 1-2-3-4-5-7-10-11-12-12, in agro di questo Comune con destinazione a parco eolico per la localizzazione di aerogeneratori per la produzione di energia elettrica alternativa;
2. Di voler sottrarre il territorio comunale ad un uso indiscriminato in materia di parchi eolici, verificando la compatibilità dell'impianto eolico con l'ambiente e la salute dei cittadini, nonché la perseguibilità dello sviluppo sostenibile con le politiche in essere sul territorio;

di integrare la deliberazione n. 38 del 06/08/2001 ampliando la zona destinata a parco eolico delle località Crocelle/Toppa delle Perrazze a tutte le particelle dei fogli catastali nn. 1 e 5 nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed urbanistici vigenti;

di estendere la destinazione di parco eolico anche alla porzione di territorio comunale in località Serradenti/Toppa Natella della frazione di San Cataldo, e precisamente alle particelle ricadenti nei Fogli Catastali nn. 44 e 45 nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed urbanistici vigenti;

~~Il presente documento è riservato e non deve essere divulgato pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la diffusione senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale di Avigliano. Per informazioni, contattare il numero verde 800 20 20 20.~~

Dato atto che, per quanto riguarda le autorizzazioni regionali, la situazione è la seguente:

- Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili in agro dei Comuni di Avigliano, Bella, Ruoti, Atella e Potenza, proposto dalla Società Rinnovabili Melfi S.r.l. ora Ares S.r.l., autorizzato ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n.387/2003 e Art.3 L.R. n.1/2010 con D.G.R. n.254/2016 e D.D. n.211/2016;
- Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 28 mw e relative opere di connessione, nei comuni di Bella, San Fele, Muro Lucano, Castelgrande e Rapone, località Orti di Pierno – proposto dalla società ARES Srl, per cui è in atto la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA – screening ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato "Parco Eolico Crocelle", con opere in comune di San Fele, Bella, Castelgrande e Rapone, per una potenza complessiva pari a 30,00 MW, proposto dalla società BREVA S.r.l., per cui è in atto la procedura tesa al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Progetto per la realizzazione dell'intervento di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale pari a 500 kw e delle relative

opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del Comune di Bella alla località "Crocelle", di cui è stata presentata istanza per l'autorizzazione unica regionale dalla società Suap Srl;

- Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale pari a 0,500 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del Comune di Bella, di cui è stata presentata istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale dalla Società Abbasciano SAS;

Visto:

- il verbale della conferenza di servizi del 23/09/2016 relativo al progetto di "Serra dei Daini - Monte Caruso - Toppa di Atella - Case Brescia" e l'Autorizzazione Unica Regionale n° 23AF.2016/D.00334 del 22/11/2016 da cui si evince chiaramente il comportamento assunto dall'Amministrazione Comunale: la conferenza di servizi, infatti, si è conclusa nella seduta del 23/09/2016 con esito positivo a maggioranza degli intervenuti e con i soli voti negativi del Comune di Bella e del Comune di Avigliano, parere contrario determinato dalla presenza nel progetto di due aerogeneratori da installare in un'area ritenuta non idonea poiché fortemente visibile dal centro urbano di San Cataldo e di Serra di Pepe, frazione di Ruoti;
- la nota prot. n. 625 del 23/01/2017 con cui il Comune di Bella chiese agli Enti preposti l'attivazione del procedimento di auto-tutela per l'annullamento e/o la revoca e/o la modifica dell'Autorizzazione Unica Regionale di cui alla D.D. n. 23AF.2016/D.00334 del 22/11/2016, mai accolta dalla Regione Basilicata;
- la nota protocollo n. 4297 del 21/05/2019 con cui il Comune, interessando perfino i Comuni limitrofi di Avigliano, Ruoti e Atella, diffidò la società ARES S.r.l. e la Regione Basilicata, a non dare concreto avvio ai lavori in quanto la prima non aveva provveduto ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 13 - Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale - del disciplinare di cui all'art. 3 della L.R. n. 1/2010, art. 14 comma 2 e art. 15 L.R. n. 8/2012 e successive modifiche introdotte dalla DGR 19/01/2016, n. 41;
- le osservazioni espresse con nota prot. 7776 del 20/09/2019 sul progetto in località "Orti di Pierno" e nello specifico che :
 - a) L'economia della gran parte dei paesi della Basilicata, ed in particolar modo di quelli delle aree interne, si fonda prevalentemente sull'attività agricola e di pastorizia, pertanto non può rappresentare una circostanza di lieve importanza quella per cui il progetto interessa prevalentemente i suoli destinati al pascolo e utilizzati a seminativo, attività che verrebbero, per effetto della realizzazione delle infrastrutture, interdette quasi completamente ancor di più se si tiene conto che nelle immediate vicinanze già insistono impianti della medesima specie;
 - b) A tal proposito, si precisa che le osservazioni in oggetto non sono determinate da una posizione di assoluta contrarietà alla diffusione di sistemi alternativi di produzione dell'energia ma dalla ferma convinzione che occorra arginare la diffusione smisurata, incontrollata e speculativa degli impianti eolici, nel caso di specie, già presenti lungo il passo delle Crocelle, in linea anche con le previsioni del Piano di Sviluppo Ambientale del Comune di Bella: ulteriori installazioni determinerebbero unicamente un "eccessivo carico ambientale";
 - a) A quest'ultimo aspetto si aggiunga quello ulteriore e non meno importante dell'impatto ambientale e visivo: la realizzazione del progetto, dai caviddotti ai basamenti, fino all'installazione degli aerogeneratori dovrà necessariamente determinare con la realizzazione di nuove piste e strade, l'attraversamento di aree boscate e la fase di cantiere, che comporterà una viabilità adatta a mezzi eccezionali, una vera e propria urbanizzazione di uno dei tratti di maggior pregio paesaggistico. Lo sviluppo turistico del territorio, del

comune di Bella e di quelli limitrofi, dovrà necessariamente avvenire in quell'area, luogo di escursioni e turismo ambientalista: l'insediamento proposto può costituire un danno tanto per il paesaggio che per lo sviluppo turistico;

- Il parere non favorevole del Comune di Bella alla realizzazione del "Parco Eolico Crocelle", presentato con nota prot. 9271 del 13/11/2019 e così motivato:
 - a) le aree d'impianto, come si evince dalla stessa relazione progettuale, sono destinate prevalentemente al pascolo, attività su cui si fonda gran parte dell'economia locale;
 - b) il sito di interesse si colloca in un contesto ambientale più ampio, cui afferiscono il Monte Santa Croce e le numerose aree boscate del Comune di Bella, oltre che luogo di interesse turistico, motivo di potenziale sviluppo economico e occupazionale per l'area, inestimabile patrimonio in termini di cultura, storia, tradizioni ed ambiente alla base della promozione, che da anni conducono le amministrazioni, di una politica multi-disciplinare a favore della montagna, basata su alleanze strategiche pubbliche e private, finalizzate a valorizzare l'ambiente, a riqualificare i centri di maggiore pregio, a rivalutare le identità, la cultura e le tradizioni produttive dei luoghi;
 - c) la realizzazione del Parco comporterà, oltre alla installazione degli aerogeneratori, anche la realizzazione di numerose opere accessorie e, ancor prima, una fase di cantierizzazione dell'area di notevole importanza con la realizzazione di piazzole di montaggio e di nuove piste per raggiungere i punti di installazione delle opere, una vera e propria opera di urbanizzazione di una delle aree di maggior pregio paesaggistico e naturalistico dell'Area;
 - d) nella relazione non si tiene conto delle installazioni già presenti e delle proposte progettuali ulteriori che, in combinazione con il progetto in oggetto, possono sicuramente determinare effetti negativi e cumulativi sull'area;
- il parere di dissenso rilasciato dall'ufficio tecnico comunale sull'istanza presentata dalla Società Suap srl per un impianto eolico in località Crocelle con i seguenti motivi:
 - a) Il progetto non può essere approvato essendo carente della disponibilità dell'area. Il sito è gravato da uso civico. Il contratto preliminare di cessione del diritto di superficie tra il sig. Santoro Pierino e Teta Domenico è da ritenersi nullo avendo ad oggetto il trasferimento di un diritto non disponibile;
 - b) La dichiarazione di pubblica utilità, finalizzata all'esproprio, non può essere dichiarata essendo il terreno gravato da uso civico;
 - c) L'intervento è soggetto al D.Lgs 42 del 2004, contrariamente a quanto asseverato nella relazione di progetto;
 - d) La torre in acciaio dell'aerogeneratore, dell'altezza di 60 mt con pale del diametro di 43 mt, si troverebbe alla distanza di 30 mt dalla stradina di accesso ai fondi agricoli, tale da comportare un pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) Le cabine sono poste alla distanza di circa 8 mt dalla stradina di accesso ai fondi agricoli in violazione dell'art. 26 D.P.R. 492 del 1992;
- La DGC n. 46 del 20/05/2020 con cui si è preso atto del suddetto parere e si è confermata la contrarietà della Giunta alla realizzazione di impianti eolici nell'area della Montagna Bellese (nello specifico sulle superfici dell'Acqua del Faggio, del Monte Santa Croce, del Bosco delle Fiabe) per le capacità turistiche e l'idea di sviluppo ecosostenibile dell'area;

Verificate, quindi, le competenze comunali in materia di energie rinnovabili e i limitati poteri riconosciuti ai comuni nelle procedure autorizzative degli impianti eolici;

Ribadita la necessità di rivalutare il carico ambientale a livello comunale e regionale, sempre nell'ottica di garantire la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente e di favorire un insediamento programmato e regolamentato degli impianti eolici;

si propone al Consiglio Comunale

- Di portare all'attenzione dell'ANCI il tema dell'eolico ed in particolar modo la disciplina normativa dell'iter autorizzativo e delle procedure amministrative, con l'obiettivo di favorire il mantenimento in capo ai Comuni delle proprie funzioni di pianificazione e tutela del territorio ed il rafforzamento delle stesse;
- Di sollecitare la Giunta Regionale a prevedere una sospensione delle istanze di Autorizzazione almeno fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio, di programmazione sostenibile, particolare garanzia contro il cosiddetto fenomeno dell'"eolico selvaggio", di cui ormai la Basilicata è vittima, e dell'identità culturale del nostro territorio, caratterizzata da attività economiche correlate all'uso del terreno e dal turismo perlopiù di tipo naturalistico;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Di...". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

